NORME SUL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELLE UNIVERSITA'

Art. 18

Rideterminazione quadriennale delle piante organiche di ateneo

Ogni quadriennio, tenuto conto dei criteri stabiliti dal piano di sviluppo dell'Universita' di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, si fa luogo alla rideterminazione delle piante organiche delle singole Universita' e dei singoli istituti di istruzione universitaria. La rideterminazione ha luogo sulla base del calcolo della percentuale media di incremento o di decremento verificatosi nel quadriennio, per ciascuna istituzione universitaria dei valori numerici assunti per la definizione, ai sensi dell'articolo 16, delle dotazioni organiche delle singole qualifiche ed aree funzionali.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1986, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'
Estremi	Legge 29 gennaio 1986, n. 23
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-personale-tecnico-ed-amministrativo-delle-universita/art-18-rideterminazione-quadriennale-delle-piante-organiche-di-ateneo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it